

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Raizers (Parigi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «RAISE» — Marchio dell'Unione europea n. 11 508 967

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 maggio 2017 nel procedimento R 1606/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata per aver dichiarato nullo il marchio dell'Unione europea RAISE n. 11 508 967 per assenza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, per quanto riguarda i seguenti servizi della classe 36: «servizi bancari; informazioni finanziarie; amministrazione di patrimoni; servizi di finanziamento e di prestito; analisi finanziaria; costituzione o investimento di capitali; consulenza in materia finanziaria; sponsorizzazione finanziaria; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); costituzione e investimento di capitali; fatture; emissione di buoni di valore; quotazione di borsa; servizi di agenzie di mediazione in borsa; affari monetari; servizi di cambio di valuta; servizi di stime fiscali; servizi di fondo di previdenza; home banking; emissione di assegni di viaggio o fornitura di carte di credito; affari immobiliari; valutazione di proprietà»;
- condannare la società Raizers, richiedente l'azione di nullità, a sopportare le proprie spese nonché quelle della società Raise Conseil, comprese le spese di rappresentanza.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Wilhelm Sihh jr./EUIPO — in-edit (Camele'on)

(Causa T-472/17)

(2017/C 330/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wilhelm Sihh jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Germania) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: in-edit Sàrl (Mondorf-les-Bains, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Camele'on» — Domanda di registrazione n. 13 317 714

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25/05/2017 nel procedimento R 570/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'EUIPO a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Wilhelm Sihm jr. GmbH & Co. KG;
- qualora dovesse intervenire, condannare la in-edit S.à.r.l. a sopportare le proprie spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — Comercial Vascongada Recalde/Commissione e SRB

(Causa T-482/17)

(2017/C 330/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercial Vascongada Recalde, SA (Madrid, Spagna), (rappresentante: A. Rivas Rodríguez, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017 (SRB/EES/2017/08) riguardante l'adozione di un programma di risoluzione relativo all'istituto Banco Popular Español S.A., e la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il regime di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- condannare i convenuti al risarcimento del danno e dei pregiudizi derivanti dalla perdita di valore subita dalle azioni del Banco Popular Español S.A., di cui è titolare la Comercial Vascongada Recalde SA, prendendo come riferimento per l'indennizzo la differenza tra il valore delle azioni al 6 giugno 2017, vale a dire EUR 133 385,04, oltre agli interessi eventualmente dovuti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 18, paragrafo 1, lettera a) e 18, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010⁽¹⁾, perché il Banco Popular non si trovava nella condizione di «dissesto» richiesta da tali disposizioni.
2. Secondo motivo, relativo alla violazione degli articoli 10, paragrafo 10, 10, paragrafo 11, e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 806/2014, nei limiti in cui in realtà esistevano misure alternative alla risoluzione del Banco Popular.

⁽¹⁾ GU 2014 L 225, pag. 1.

Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — García Suárez e altri/Commissione e SRB

(Causa T-483/17)

(2017/C 330/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: María de la Soledad García Suárez (Madrid, Spagna), María del Carmen Chueca García (Madrid), Sol María Chueca García (Madrid), Alejandro María Chueca García (Madrid), José María Chueca García (Madrid) e Ignacio María Chueca García (Madrid) (rappresentante: A. Rivas Rodríguez, avvocato)